



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 9 gennaio 2015 n. 828

Alle imprese interessate

Oggetto: Ulteriori chiarimenti e istruzioni utili sulle modalità di presentazione delle istanze e di fruizione del credito d'imposta per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, di cui all'art.24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e al DM 23 ottobre 2013.

A seguito di alcune richieste di chiarimento poste dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni, con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti ed istruzioni sulle modalità di compilazione delle istanze e sulla corretta fruizione del credito d'imposta in oggetto, rispetto a quanto già stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2014.

1. Motivi di revoca

- a) *Riduzione o mantenimento, nei due anni, per le PMI, e nei tre anni, per le imprese di grandi dimensioni, successivi all'assunzione per la quale si fruisce del credito d'imposta, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti;* costituisce motivo di revoca totale del credito d'imposta concesso il mancato incremento dell'occupazione complessiva (riferita solo ai dipendenti a tempo indeterminato) dell'impresa beneficiaria nei due, o tre, anni successivi a quello in cui è intervenuta l'assunzione per la quale si fruisce del credito d'imposta. Per la verifica di tale condizione, la norma stabilisce che si prenda a riferimento, come dato occupazionale complessivo iniziale, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa rilevato dal bilancio approvato dal CdA, ed esposto nella nota integrativa, relativo all'esercizio precedente a quello in cui è intervenuta l'assunzione. Si precisa che per le imprese che nella nota integrativa non hanno indicato il dato occupazionale e per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, il dato va rilevato dal libro unico del lavoro indicando il numero totale dei



dipendenti a tempo indeterminato in essere al 31 dicembre. Si richiama, pertanto, l'attenzione delle imprese e, in particolare, del soggetto certificatore, in sede di compilazione delle istanze, ad inserire correttamente tale dato desumendolo dalla documentazione aziendale. Con i medesimi criteri, il soggetto certificatore provvederà a desumere dalla documentazione aziendale il dato occupazionale che dovrà essere comunicato, ai fini della verifica del mantenimento del credito d'imposta, relativo ai due, o tre, esercizi successivi a quello dell'assunzione. Il mancato rispetto di tale condizione, si ricorda, determina la revoca totale del credito d'imposta concesso, con l'obbligo di restituzione degli importi già fruiti, maggiorati come per legge.

- b) *Conservazione dei nuovi posti di lavoro per i quali si fruisce del credito d'imposta*; specifico motivo di revoca è rappresentato, inoltre, dalla mancata conservazione, ovvero dal mancato mantenimento del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato del personale altamente qualificato per il quale si fruisce del credito d'imposta, per almeno due anni, per le PMI, e per almeno 3 anni per le imprese di grande dimensione. Al riguardo occorre precisare che, fermo rimanendo il rispetto della condizione generale di cui al precedente punto a), nel caso in cui il credito d'imposta sia stato concesso per l'assunzione di più dipendenti, l'eventuale mancata conservazione parziale dei nuovi posti di lavoro per i quali si fruisce del credito d'imposta, determina la revoca parziale del credito concesso, con riferimento ai singoli dipendenti per i quali il rapporto di lavoro non è stato conservato. E' opportuno, inoltre, precisare che l'eventuale mancata conservazione del rapporto di lavoro relativo al profilo altamente qualificato può non costituire causa di revoca dalle agevolazioni qualora il dipendente cessato venga sostituito, entro sessanta giorni, da figura professionale avente le stesse caratteristiche di cui all'art. 2 lett. a) e b) del decreto 23 ottobre 2013. L'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al Ministero, trasmettendo al seguente indirizzo PEC cipaq@pec.sviluppoeconomico.gov.it una specifica istanza, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 della presente circolare, firmata digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa unitamente alla dichiarazione del soggetto certificatore, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2. Si chiarisce, comunque, che l'eventuale variazione del costo aziendale relativo al nuovo assunto, in sostituzione del precedente cessato, rileva solo ai fini di un'eventuale riduzione del credito d'imposta già concesso.

2. Aggiornamento annuale certificazione contabile



L'attivazione della procedura di concessione del credito d'imposta, intervenuta nel corso del 2014 per le assunzioni effettuate nell'anno 2012, ha di fatto determinato che il primo aggiornamento annuale della certificazione contabile potesse essere già attestato dal soggetto certificatore al momento della concessione del credito d'imposta. Per questa ragione il decreto di concessione, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'impresa, subordina la sua efficacia all'invio, entro trenta giorni, dell'aggiornamento della predetta certificazione tramite procedura informatica. Poiché tale circostanza si verifica anche per le nuove istanze, che potranno essere presentate a partire dal 12 gennaio 2015, relative alle assunzioni di personale altamente qualificato intervenute nell'anno 2013, anche i relativi decreti di concessione conterranno la medesima clausola di efficacia. Si raccomanda, pertanto, di rispettare il predetto termine di trenta giorni per l'inserimento, nella piattaforma informatica, del primo aggiornamento della certificazione contabile.

Per gli esercizi successivi, l'aggiornamento della certificazione dovrà essere effettuato – sempre con procedura informatica – entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio ovvero, per le imprese che non sono tenute all'approvazione del bilancio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la certificazione. Inoltre, si rammenta è possibile per tutte le imprese avvalersi per la certificazione della documentazione contabile di un professionista iscritto all'albo dei revisori legali dei conti in alternativa al presidente del collegio sindacale ma che la possibilità di esporre la spesa relativa all'onorario del professionista fino a un importo di 5.000 euro è riservata solo alle imprese prive di collegio sindacale e non soggette alla revisione legale dei conti.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino